



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Mobilità dei lavoratori
Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

Bruxelles,

Oggetto: Sua denuncia protocollata con il riferimento

Gentile Signora,

mi riferisco alla denuncia di cui sopra riguardante i contributi sociali imposti dalle autorità francesi sui redditi da attività ubicate in Francia alle persone fiscalmente residenti in tale paese ma iscritte a un regime di sicurezza sociale diverso dal regime francese.

Nell'ambito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, i contatti con le autorità francesi hanno portato all'adozione, il 22 dicembre 2018, della legge 2018-1203 sul finanziamento della sicurezza sociale per il 2019. Ai sensi di tale legge, sono state adottate disposizioni in materia di redditi da attività ubicate in Francia delle persone fiscalmente residenti in tale paese ma iscritte a un regime di sicurezza sociale diverso dal regime francese.

Pertanto, il contributo sociale generale (CSG), riscosso a norma delle disposizioni dell'articolo 136, paragrafi 6 e 136, del codice di sicurezza sociale, non sarà più esteso alle persone che, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sono coperte da una legislazione soggetta a tali disposizioni nel settore dell'assicurazione sanitaria e che non sono coperte da un regime obbligatorio di sicurezza sociale in Francia.

Il contributo per il rimborso del debito sociale (CRDS) imposto a norma degli articoli 15 e 16 dell'ordinanza 96-50 sul rimborso del debito sociale non è più applicato alle persone coperte da un regime di sicurezza sociale non francese.

Il contributo sociale (articoli L-245-14 SSC), il contributo supplementare (articolo L. 14-10-4 del codice degli interventi sociali e della famiglia) e il contributo di solidarietà (articolo 1600-0 S del codice generale delle imposte) sono stati fusi nel contributo di

solidarietà i cui proventi spettano allo Stato. La riscossione del contributo di solidarietà non partecipa più al finanziamento della sicurezza sociale francese. Pertanto non esiste più un nesso diretto e rilevante tra il contributo e determinati settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004. La mancanza di tale nesso permette alle autorità francesi di imporre tale contributo sul reddito delle persone fiscalmente residenti in Francia, indipendentemente dal fatto che il regime di sicurezza nazionale cui essi sono affiliati sia o non sia quello francese.

Dalle varie disposizioni della legge 2018-1203 risulta chiaramente che le condizioni per la riscossione dei contributi sociali sono compatibili con il principio di unicità della legislazione applicabile previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

La legislazione francese stabilisce le misure applicabili a partire dal 2019 e non ha effetto retroattivo. A seguito delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-623/13 de Ruyter e C-372/18 Dreyer, Lei può decidere di avviare un procedimento dinanzi alle autorità competenti o ai tribunali francesi. In effetti, solo i tribunali nazionali sono competenti a garantire che le autorità nazionali assicurino la conformità al diritto dell'UE.

A questo proposito, desidero ricordarle che il principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili è inerente al sistema del trattato (sentenza del 19 novembre 1991 nelle cause C-6/90 e 9/90, Francovich e a., sentenza del 5 marzo 1996 nelle cause C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, sentenza del 26 marzo 1996 nella causa 392/93, British Telecommunications, sentenza del 23 maggio 1996 nella causa C-5/94, Hedley Lomas, sentenza dell'8 ottobre 1996 nelle cause C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a.).

Inoltre, per quanto riguarda le condizioni alle quali uno Stato membro è tenuto a riparare i danni così causati, esse sono tre, ossia che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombenente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (Brasserie du Pêcheur e Factortame, punto 51; British Telecommunications, punto 39; Hedley Lomas, punto 25; Dillenkofer e a., punto 21). La valutazione di tali condizioni dipende da ciascun tipo di situazione (Dillenkofer e a., punto 24).

Infine, in base alla giurisprudenza consolidata a partire dalla sentenza Francovich di cui sopra, fatto salvo il diritto al risarcimento che si basa direttamente sul diritto dell'Unione nel caso in cui le tre condizioni di cui sopra sono soddisfatte, spetta allo Stato in base al diritto nazionale porre rimedio alle conseguenze del danno causato, fermo restando che le condizioni previste dalla legislazione nazionale in materia di risarcimento dei danni non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle relative a richieste analoghe di natura nazionale e non possono essere alterate in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento nella pratica.

Alla luce di quanto precede, poiché le autorità francesi hanno adottato le misure legislative necessarie per conformarsi al diritto dell'UE, procederemo all'archiviazione della Sua denuncia, a meno che Lei non fornisca entro quattro settimane dalla data della presente lettera nuovi elementi che potrebbero indurre a riesaminare il Suo caso.

Distinti saluti.

(e-signed)

Il Commissario